

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

	Disciplinare per la Gestione delle Segnalazioni Interne
---	--

Redatto:	Società di consulenza IT Value s.r.l.
Approvato:	Referente privacy di Gruppo
Emesso:	Direzione Generale PETRONE GROUP
Destinatari:	Soggetti che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea (c.d. whistleblower) che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in ragione del loro rapporto di lavoro.

REGISTRO DELLE MODIFICHE

N° Rev.	Descrizione	Data Emissione
1.0	Prima emissione	20/02/2024

Sommario

PREMESSA.....	4
OBIETTIVI	4
PROFILI SOGGETTIVI	4
OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	5
CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI.....	5
MODALITA' DELLA SEGNALAZIONE	6
GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	6
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI.....	7
ESERCIZIO DEI DIRITTI.....	7

PREMESSA

La disciplina del *whistleblowing* è volta ad offrire protezione e tutela alle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea (c.d. *whistleblower*) che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in ragione del loro rapporto di lavoro.

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023, n. 63) recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Decreto *whistleblowing*)» pone in capo alle Società del Gruppo Petrone l'onere di istituire un canale di segnalazione che garantisca la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione eventualmente allegata.

Obiettivo della normativa è quello di consentire al *whistleblower* di segnalare in maniera riservata un illecito legato al proprio ambito lavorativo, attraverso sistemi interni messi a disposizione dalla Società stessa.

OBIETTIVI

La *ratio* del presente Disciplinare è di evitare che il soggetto ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze ritorsive o pregiudizievoli ovvero di rimuovere i fattori che possano ostacolare o disincentivare il ricorso allo strumento di segnalazione.

Il presente Disciplinare si pone, quindi, l'obiettivo di:

- eliminare i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire per segnalare delle violazioni,
- indicare i profili soggettivi rientrati nella tutela,
- delimitare l'ambito oggettivo delle segnalazioni (cosa può essere segnalato),
- specificare i destinatari della segnalazione.

PROFILI SOGGETTIVI

I soggetti che possono effettuare la segnalazione sono:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso e per le Società del Gruppo Petrone;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso le Società del Gruppo Petrone e che rischiano comunque di subire ritorsioni per aver segnalato violazioni;
- azionisti persone fisiche che detengono azioni delle Società del Gruppo Petrone ove questi ultimi assumano veste societaria: si tratta di coloro che siano venuti a conoscenza di violazioni oggetto di segnalazione nell'esercizio dei diritti di cui sono titolari in ragione del loro ruolo di azionisti rivestito nelle Società del Gruppo Petrone;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso le Società del Gruppo Petrone.

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Oggetti di segnalazione possono essere tutti i comportamenti e/o le violazioni di cui il segnalante è venuto a conoscenza in virtù del rapporto lavorativo, oppure comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità delle Società del Gruppo Petrone e che consistono in:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche violazioni non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero verificarsi sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche la rilevazione di irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dalla normativa.

Possono essere, altresì, oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni (si pensi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione).

Si specifica che l'Istituto del *Whistleblowing* non concerne:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o ovvero inerenti rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la deliberazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni: pertanto, il *whistleblower* deve fornire tutti gli elementi utili per consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente indicare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;

- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Si suggerisce, inoltre, di allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale dedicato, come illustrato successivamente.

Le Società del Gruppo Petrone hanno adottato un sistema di gestione che prevede anche la possibilità di effettuare segnalazioni anonime, quindi prive dell'identificazione del segnalante: pertanto, è necessario che le segnalazioni siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, cioè siano tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (esempio indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

MODALITA' DELLA SEGNALAZIONE

Le Società del Gruppo Petrone, al fine di adempiere al dettato normativo del Decreto legislativo 23/2024 (artt. 4 e 5) hanno istituito un canale di comunicazione idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante e la corretta gestione delle relative Segnalazioni (ancorché anonime).

In particolare, ogni Società del Gruppo Petrone ha adottato una piattaforma digitale per la raccolta delle segnalazioni, raggiungibile tramite i rispettivi siti web istituzionali.

Una volta inviata la segnalazione, le piattaforme forniscono al segnalante un codice di verifica ed il numero del caso con il quale potrà in ogni momento visualizzare lo stato di lavorazione della propria segnalazione.

Il ricorso a tali piattaforme è volto a garantire la riservatezza, anche tramite strumenti di crittografia, tanto della persona che effettua la segnalazione e delle altre persone indicate all'interno della segnalazione, quanto del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione eventualmente allegata.

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

La trattazione della segnalazione avviene inizialmente presso il soggetto individuato per la sua gestione, dotato delle necessarie competenze specialistiche nonché dei requisiti di imparzialità ed indipendenza. Questi è stato autorizzato al trattamento dei dati mediante apposito atto, indicante le istruzioni e le modalità da seguire nell'effettuare la trattazione della segnalazione.

Una volta ricevuta la segnalazione mediante la piattaforma sopraindicata, l'autorizzato al trattamento dei dati valuta la segnalazione, verificando la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per determinarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste. Valutata l'ammissibilità della segnalazione, avvierà un'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per determinare la sussistenza degli stessi.

Per un corretto svolgimento della fase istruttoria, potranno essere richiesti al segnalante chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite la piattaforma oppure tramite gli indirizzi lasciati dal Segnalante. Ove necessario, potranno essere, altresì, acquisiti atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, oppure avvalersi del loro supporto, oppure coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste.

Alla conclusione della fase istruttoria possono verificarsi due casi:

- a. archiviazione della segnalazione: nel caso in cui si ravvisi la manifesta infondatezza della segnalazione;
- b. coinvolgimento di uffici del Titolare, enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

All'esito dell'istruttoria, sarà fornito un riscontro – nel termine di tre mesi – al segnalante tramite la sezione della piattaforma dedicata alla quale il segnalante accede con i codici forniti in fase di presentazione della segnalazione. Il riscontro può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, oppure nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, oppure nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, oppure infine nel rinvio a un'Autorità competente per ulteriori indagini.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il Regolamento (UE) 2016/679 impone alle Società del Gruppo Petrone di trattare e conservare i dati personali in una forma che consenta l'identificazione degli interessati (segnalante, segnalato ed eventuali ulteriori soggetti coinvolti nel processo di segnalazione) per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ovvero per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione. In ogni caso, la segnalazione e la relativa documentazione eventualmente allegata sono conservate non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce all'interessato una serie di diritti: il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento.

Dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante e/o della persona coinvolta nella segnalazione, pertanto, si precisa che i diritti sopraindicati possono essere esercitati nei limiti di quanto stabilito dall'art. 2 *undecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ovvero nel limite in cui dall'esercizio di tali diritti non derivi un pregiudizio effettivo e concreto.

In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità di proporre reclamo al Garante della Protezione dei Dati Personali.